



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

Sezione specializzata societaria

Il Giudice Dr. Manuela Farini, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

A chiede la revoca ex art. 2475 comma 3 c.c. di **B** e **C** dalla carica di amministratori di s.r.l. **D**, adducendo l'appropriazione di compensi per il lavaggio di autovetture annesso al distributore di carburante gestito dalla società, affermazione sostenuta a suo dire da un'indagine tecnico-investigativa e da copie del registro corrispettivi del periodo marzo-maggio 2015.

I resistenti contestano l'addebito e chiedono, in via riconvenzionale, la revoca del ricorrente quale amministratore.

La domanda riconvenzionale non è tuttavia, ammissibile nell'ambito del procedimento cautelare che, per sua natura, esige uno svolgimento rapido su un oggetto limitato al ricorso, cautelare, dovendo l'istanza essere proposta autonomamente.

Quanto al merito del ricorso del **A** va considerato che i resistenti, all'odierna udienza, hanno indicato il frequente rilascio dello scontrino fiscale non al momento del lavaggio ma dell'abbonamento costituito da una tessera per sette lavaggi, la quale viene via via obliterata, con conseguente mancato rilascio dello scontrino, già emesso al momento del rilascio della tessera.

Anche se tale giustificazione non è congruente con l'affermazione attorea di un numero di lavaggi superiore al ricavo ad essi relativo, il ricorrente non ha comunque fornito alcun elemento che, anche sotto il profilo del "fumus boni iuris" possa giustificare l'adozione del provvedimento cautelare, essendo irrilevante, per la natura delle verifiche svolte, l'indagine investigativa prodotta sub doc. n. 3 e non essendo di per sé significative le copie del registro corrispettivi del periodo marzo-maggio 2015, non verificabili in rapporto ai dati di altri periodi.

Il ricorrente ha prospettato azione di responsabilità e quindi le spese andranno definite in sede di merito, per la strumentalità del procedimento all'azione di responsabilità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto da **A** ex art. 2475 comma 3° c.c. contro **B**
e **C**

Venezia, 03/02/2016

Il Giudice

Dr. Manuela Farini